

## ATTO CAMERA

### INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02582

#### Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16  
Seduta di annuncio: 148 del 18/03/2009

#### Firmatari

Primo firmatario: [ZACCHERA MARCO](#)  
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'  
Data firma: 18/03/2009

#### Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/03/2009

#### Stato iter:

IN CORSO  
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02582  
presentata da  
MARCO ZACCHERA  
mercoledì 18 marzo 2009, seduta n.148

ZACCHERA. -  
Al Ministro dell'economia e delle finanze.  
- Per sapere - premesso che:

è ormai pacifico che permessi ex articolo 33 della legge n. 104 del 1992 competano anche ai parenti dell'invalido, residenti lontani dallo stesso, e che i requisiti della continuità e dell'esclusività sono stati rivisti in tutte le sedi giurisdizionali ed amministrative;

la Corte costituzionale con la sentenza n. 325/96 ed il Consiglio di Stato con la sentenza n. 394/97 avevano affrontato la questione dei permessi ex legge n. 104 del 1992, prendendo in debita considerazione i diritti costituzionali del soggetto invalidato, che non necessita soltanto di assistenza materiale, bensì anche affettiva e sociale;

le sentenze della Corte di cassazione n. 7701 del 16 maggio 2003, n. 13481 del 20 luglio 2004 e n. 175 del 2005, hanno sancito l'assenza di dubbio sul fatto che il soggetto invalidato non debba essere lasciato in balia di sé stesso neanche momentaneamente e privo di affetto da parte di chi lo possa assistere convenientemente anche dal punto di vista materiale. La Suprema Corte ha riconosciuto che non sussistono termini di esclusione dei permessi retribuiti neppure nel caso in cui in famiglia, vi sia altra persona che possa provvedere all'assistenza;

l'Inps si è uniformata a siffatto orientamento giurisprudenziale ed ha pubblicamente rivisto le proprie posizioni, pubblicando le circolari n. 90/07 e n. 53/08. In pratica è stata prevista la fruizione di tali permessi da parte di dipendenti che lavorino in luogo distante da quello di residenza del soggetto disabile;

il Comitato per le pari opportunità dell'Agenzia delle entrate con nota n. 2008/20U del 23 maggio 2008 si è espresso invitando ad «applicare la normativa in esame, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato ed all'interpretazione assunta dall'INPS nella citata circolare n. 90 del 23 maggio 2007, al fine di garantire pari opportunità tra tutti i lavoratori ed evitare defatiganti contenziosi»;

in prima battuta viene spontaneo domandarsi: se le amministrazioni si alleggeriscono del peso dei «defatiganti contenziosi», chi risarcisce i danni subiti da disabile e dal suo familiare per la frustrante situazione subita?;

paradossalmente, dopo tutto questo iter, l'Agenzia del territorio, in tema di permessi ex legge n. 104 del 1992, continua ad arroccarsi sulla sua posizione che l'interrogante giudica anacronistica e priva di fondamento giuridico;

l'Agenzia del territorio fino al 2005, ha concesso questi permessi: successivamente e repentinamente, la stessa Agenzia cambio orientamento e revocò i provvedimenti che riconoscevano il diritto alla fruizione di ore e di giorni per l'assistenza dei congiunti disabili, non conviventi;

secondo l'interpretazione dell'Agenzia del territorio è legittima la fruizione solo da parte dei dipendenti che convivano o vivano in prossimità del familiare: non competerebbe, invece, in capo ai dipendenti che abbiano il congiunto in regione diversa dal luogo di prestazione dell'attività lavorativa;

ad essere privato del diritto è propria chi avrebbe maggiormente bisogno del permesso per raggiungere il familiare invalido per fornirgli assistenza e materiale e soprattutto morale -:

quali iniziative abbia intenzione di intraprendere il Governo, per garantire uniformità di trattamento in favore di tutti i dipendenti del comparto agenzie fiscali, il cui rapporto di lavoro è regolato dallo stesso Contratto collettivo nazionale.

(4-02582)